




**KRUZER**  
PRIVACY - CYBER SECURITY



# **GDPR E VIDEOSORVEGLIANZA NELLE AZIENDE**

di

**Daniele Umberto Spano**



**ADEMPIMENTI E PRINCIPALI REGOLE DA SEGUIRE**



L'aumento della criminalità e dei rischi per la sicurezza personale e del proprio patrimonio ha incentivato il diffondersi di dispositivi di controllo ambientale, come le telecamere.

Naturalmente, i motivi per l'installazione di telecamere possono essere anche altri, come l'organizzazione o la sicurezza del lavoro. Ad esempio, un ristorante potrebbe avere l'esigenza di monitorare la sala per essere tempestivo ed efficiente nel servizio offerto ai clienti, oppure, in una fabbrica, potrebbe essere necessario controllare l'attività lavorativa svolta con un macchinario pericoloso, come una pressa o un forno industriale.

In ogni caso, a prescindere dalla finalità, è necessario rispettare una serie di adempimenti, imposti dall'attuale normativa in tema di privacy e dallo statuto dei lavoratori.


Quindi, il quadro normativo al quale riferirsi sarà quello del GDPR (in italiano RGPD – Regolamento Generale per la Protezione dei dati; Reg. Eu 679/2016; il D.lgs. 101/2018 e lo Statuto dei Lavoratori – Legge 300/1970 e, nello specifico, l'art.4).

### **Informativa sintetica (cartello – Art. 13,14 gdpr)**

E' stata definita una tipologia di cartello (vedi fig.1) rinnovata con le seguenti caratteristiche:

deve essere posizionato prima e in prossimità delle riprese; riportare la motivazione delle riprese (sicurezza, organizzazione, sicurezza sul lavoro); riportare il titolare/responsabile del trattamento (nome azienda/vigilanza); se presente, i dati di contatto del DPO; un elenco sintetico dei diritti dell'interessato; i tempi di conservazione; il codice Qr, che rimanda ad un sito web con l'informativa completa (secondo le linee guida dovrebbe contenere anche una mappa del posizionamento delle telecamere) o le istruzioni per richiederla e l'indicazione delle modalità per avere le altre informazioni non presenti sul cartello.

Fig.1



LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA .....

CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (se applicabile):  
.....

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO DI .....

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA .....

L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile:

- presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.)
- sul sito internet (URL)...
- altro .....

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE RIVOLGENDOSI A .....

Molto spesso, i cartelli, che vengono apposti, non rispettano la normativa, in quanto riportano solo il disegno della telecamera; non riportano le informazioni di base e non sono installati nei luoghi corretti.

Il cartello di avviso deve essere installato prima del raggio d'azione delle riprese; deve stare ad un'altezza adeguata (di facile visibilità); deve contenere le informazioni soprariportate.

### **Informativa completa (conservata in azienda e messa a disposizione se richiesta – Art. 13,14 gdpr).**

Deve contenere: tutte le informazioni riguardo al titolare/responsabile del trattamento; le finalità del trattamento; i destinatari dei dati; i tempi di conservazione delle immagini; i diritti dei soggetti interessati (come da art. 13/14 del regolamento EU 679/2016) e tutti gli elementi previsti dalla normativa. Deve essere disponibile alla consultazione, su richiesta.

### **Registro dei trattamenti (art.30)**

Inserimento delle caratteristiche del trattamento (destinatari, finalità, etc.) nel registro dei trattamenti. Il registro dei trattamenti è una mappatura di tutti i trattamenti di dati presenti nell'organizzazione. Esso riporta tutte le

fondamentali caratteristiche dei trattamenti, i soggetti coinvolti e le misure (in sintesi) di sicurezza. E' un adempimento riservato alle imprese che hanno almeno un collaboratore, oltre al titolare o che trattano regolarmente dati particolari. Ad esempio, un parrucchiere o un tatuatore, anche se opera senza collaboratori, è chiamato a redigere il registro dei trattamenti, in quanto potrebbe trattare dati inerenti la salute dei clienti.

### **Registro degli asset di trattamento dati**

L'elenco che comprende pc, server, etc. deve essere completato con l'elenco di: telecamere, vdr e altre apparecchiature atte a riprendere, conservare e diffondere le immagini/filmati.

### **Dpia (data protection impact assessment) (art. 35)**

In caso di riprese "massive", cioè che coinvolgono un elevato numero di soggetti o in caso di riprese che comportano una qualche forma di elaborazione dell'immagine, come ad esempio, il riconoscimento facciale o la misurazione della temperatura corporea, deve essere effettuata la valutazione d'impatto privacy (DPIA – Data Protection Impact Assessment). Si tratta di un documento che riporta i risultati di un'analisi dettagliata dei rischi connessi al trattamento; degli impatti sui diritti e sulle libertà fondamentali degli individui coinvolti; tutte le misure tecniche e organizzative adottate come protezione e tutte le caratteristiche del trattamento oltre ai soggetti designati e responsabili dello stesso.

### **Conservazione dati**

Il tempo di conservazione non dovrebbe eccedere, di regola, le 24 o le 48 ore. Tuttavia, secondo l'ultimo pronunciamento del Garante, dovrebbe essere il titolare del trattamento a decidere e motivare la scelta. Attenzione quindi ai tempi di ritenzione troppo lunghi: in caso di motivazioni poco convincenti, potrebbero far scattare una sanzione.

## **Motivo delle riprese**

Le motivazioni per l'installazione possono essere: sicurezza; tutela del patrimonio; sicurezza del lavoro; motivi produttivi/organizzativi. Non è consentito utilizzare le riprese per controllare l'operato di un collaboratore.

## **Installazione effettuata da professionisti**

Le normative impongono che l'installazione venga effettuata da installatori qualificati.

## **Tutela, protezione e responsabilità**

Il dispositivo di videoregistrazione, nonché le riprese, devono essere accessibili: solo da personale designato e formato; vincolato da utilizzo di password e sistema di log management; protetto da potenziali effrazioni; consultato solo se presente reale motivazione. Non è consentito diffondere le immagini o comunicarle a destinatari terzi senza una valida motivazione. Le telecamere non devono essere posizionate negli spogliatoi, nei bagni e, in generale, in luoghi destinati a preservare l'intimità delle persone.

## **Riprese gestite da istituto di vigilanza**

In questo caso, l'istituto deve essere nominato "Responsabile esterno del trattamento" (Art. 28 gdpr).

## **Richiesta di autorizzazione (Art. 4 l. 300/1970 statuto dei diritti dei lavoratori)**

Se la videosorveglianza riprende zone di competenza dell'azienda (interni; cortili; zona carico/scarico; etc.), si rende necessaria l'autorizzazione richiesta alla rappresentanza sindacale interna. Se non presente o se non si dovesse trovare un accordo, l'autorizzazione va richiesta all'ufficio territoriale del Dipartimento del Lavoro.



L'autorizzazione è necessaria solo se l'azienda ha dei collaboratori, anche se stagisti o interinali.

Gli adempimenti devono essere svolti **indipendentemente** dalla presenza del dispositivo di videoregistrazione e dagli orari di funzionamento dell'impianto.

Non sono necessari i consensi dei dipendenti, in quanto, la base giuridica di riferimento è il legittimo interesse del titolare dei trattamenti e l'autorizzazione, come accennato in precedenza, viene rilasciata dall'RSU o dall'Ispettorato del Lavoro.

Inoltre, ricordiamo che, tranne alcuni particolari casi, i consensi scritti dei collaboratori non hanno valore, in quanto espressi presumibilmente in una situazione di assoggettamento al datore di lavoro.

I moderni dispositivi consentono di visualizzare le riprese in remoto, tramite smartphone. Sarà quindi necessario, in fase di richiesta di autorizzazione, specificare dettagliatamente quando e in che misura si prevede di connettersi al sistema per la visualizzazione delle immagini.

Per approfondimenti:

<https://www.kruzer.it/it/news>;

<https://www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza>

<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/default.aspx>

Aggiornato a maggio 2021

Riproduzione vietata. Daniele Umberto Spano ©